

Convenzione per l'utilizzo di risorse di cui al “Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione”, istituito dall’art. 12 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65

**tra il Comune di CANELLI
e l’Ente gestore della scuola d’Infanzia “Asilo Infantile Cristo Re”**

Premesso:

- che la scuola dell’infanzia è titolare di n. 1 sezione Primavera autorizzata con determinazione dell’ASL AT n° 175 del 03/11/2009.
- che la stessa scuola d’infanzia è convenzionata con il Comune di Canelli in attuazione di quanto disposto dall’art. 14, comma 2, della Legge Regionale 28 dicembre 2007 n. 28;
- che la scuola dell’infanzia risponde al principio del pluralismo istituzionale ed educativo sancito dalla Costituzione;
- che essa svolge una pubblica funzione di carattere educativo e sociale;
- che è scuola dell’infanzia paritaria ai sensi della legge 62/2000;
- scuola dell’infanzia paritaria gestita da soggetto giuridico senza fini di lucro ex art. 3 Decreto MPI del 21 maggio 2007;

Richiamata la legge 13 luglio 2015 n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l’articolo 1, commi 180 e 181 lett. e), 182 e 184;

Richiamato il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65, che sancisce l’istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (costituito dai servizi educativi per l’infanzia e dalle scuole dell’infanzia statali e paritarie) ed in particolare, l’art. 12 che istituisce il “Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione”.

Richiamata la delibera del Consiglio dei Ministri 11.12.2017, recante il Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui al citato d.lgs. 65/2017 ed il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 1012 del 22.12.2017 che dispone l’erogazione diretta ai Comuni delle risorse statali, tenendo conto del riparto regionale;

Precisato che la Regione Piemonte con D.G.R. n. 11-4069 del 12 novembre 2021 e con Determinazione Dirigenziale n. 726/A1511C/2021 del 06/12/2021 con le quali sono state ripartite le risorse statali/regionali per l’anno 2021 tra i vari Comuni delle Regione Piemonte;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n° 198/2021 del 16/11/2021 con la quale veniva approvato il convenzionamento con la scuola d'infanzia paritaria "Cristo Re" ove è funzionante una sezione Primavera;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n° 153/2022 del 02/08/2022 con la quale si prendeva atto del finanziamento statale di cui al Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e istruzione, si stabilivano i criteri di utilizzo di detto finanziamento e si approvava la presente convenzione;

Tutto ciò premesso,

TRA

Il Comune di CANELLI – cod. fiscale / P.IVA 00084540053 - rappresentata dal Sindaco pro-tempore, Paolo LANZAVECCHIA

E

La scuola dell'Infanzia "Asilo Infantile Cristo Re" in persona del legale rappresentante Sac. Mario Fabio MONTANARO, avente sede legale a Canelli in via del Castello n. 5, cod. fiscale 00850570052

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2 Accoglienza dei bambini

L'ente gestore della scuola convenzionata si impegna ad accogliere, nei limiti della capienza autorizzata, tutti i bambini — in età di ammissione alla scuola dell'infanzia — senza discriminazione di sesso, etnia, cultura o religione, favorendo in particolare l'inserimento di bambini in condizioni di svantaggio socio-culturale o disabili in ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge n. 104/92 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate».

Articolo 3 Partecipazione delle famiglie

La scuola si impegna a favorire, analogamente a quanto previsto per le scuole dell'infanzia statali, la partecipazione delle famiglie alla gestione della scuola attraverso la costituzione di un organo collegiale, in cui siano rappresentate le famiglie e le componenti scolastiche.

Articolo 4 Contribuzione degli utenti

L'ente gestore si impegna, nel rispetto degli indirizzi espressi dal Comune, ad applicare a carico degli utenti quote differenziate di contribuzione che tengano conto delle condizioni socio-economiche delle famiglie.

Articolo 5 Adempimenti della scuola

L'ente gestore della scuola dichiara di:

- operare, nell'autonomia dei propri indirizzi e progetti educativi, nel rispetto della normativa di settore;
- conformare il calendario annuale e l'orario di funzionamento della scuola a quelli stabiliti dalle norme vigenti, a garantire il funzionamento della scuola per almeno otto ore giornaliere, salvo la facoltà per la stessa di offrire maggiori prestazioni;
- uniformarsi alla normativa vigente per quanto riguarda il numero di alunni per sezione;
- garantire locali idonei al funzionamento e allo svolgimento dell'attività didattica nel rispetto della normativa vigente per quanto riguarda la sicurezza, l'accessibilità dei locali e le condizioni igienico-sanitarie.

Nello specifico, relativamente al contributo erogato con la presente convenzione si impegna ad utilizzare lo stesso, sulla base della normativa in premessa richiamata.

Articolo 6 Personale

Il personale operante nella scuola dell'infanzia dovrà essere in possesso del titolo di studio corrispondente all'incarico ricoperto. In particolare il personale insegnante dovrà essere provvisto del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente.

In caso di personale volontario, anche questo dovrà essere in possesso di idoneo titolo di studio corrispondente alla funzione svolta.

Al personale dipendente (direttivo, docente e non docente) saranno applicati i contratti collettivi nazionali di categoria.

Articolo 7 Rendicontazione

L'ente gestore assicura la pubblicità dei propri bilanci.

L'ente gestore si impegna a trasmettere al Comune - entro il mese di luglio - un quadro economico sintetico, sottoscritto dal legale rappresentante, circa l'utilizzazione del contributo di cui alla presente convenzione.

Articolo 8 Indicatori di gestione

La rendicontazione di cui all'articolo 7 dovrà fare riferimento in particolare ai seguenti indicatori economico-finanziari desunti dal bilancio consuntivo:

ENTRATE

- Contributo di cui all'art. 14 della L.R. 28/12/2007, n° 28
- Contributo erogato dal Comune nel corso dell'anno di riferimento ai sensi della presente

convenzione attuativa dell'art. 14 della L.R. 28/12/2007, n° 28

- Contributo del Ministero della Pubblica Istruzione
- Rette a carico delle famiglie
 - Contributo erogato con la presente convenzione di cui al Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'art. 12 del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 65;

SPESSE

- Oneri per il personale educativo ed ausiliario
- Spese connesse alla convenzione con congregazioni religiose o relative ad altre forme di cooperazione
- Spese generali di funzionamento della scuola
- Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria
- Spese per attività didattiche

Articolo 9 Adempimenti del Comune

L'Amministrazione Comunale, preso atto degli impegni assunti dalle scuole dell'infanzia paritarie convenzionate per lo svolgimento del loro servizio sociale ed educativo, tenuto conto delle risorse di cui al Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione (art. 12 del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 65), eroga un contributo di € **13.213,08** finalizzato: per € **3.963,92** alla riduzione della partecipazione economica delle famiglie e per € **9.249,16** al sostegno delle spese di funzionamento dei servizi.

Il contributo sarà assoggettato alle ritenute - se e in quanto dovute - previste dall'art. 28 del D.P.R. 600/1973 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 10 Validità della convenzione

La presente convenzione ha validità di un anno ed è relativa all'anno 2021;

Data, 22/08/22

Per il Comune



Per l'Ente Gestore
